



COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente Regolamento disciplina la autorizzazione comunale di "passo carrabile" ai sensi del d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

2 - In particolare esso disciplina la "Autorizzazione di Uso" dell'area pubblica antistante al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve seguire;

3 - Le opere connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normali previsti dal Regolamento Edilizio, Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia di urbanistica.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

1 - Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ed è costituito da una interruzione del marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 3 - INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

1 -La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art.120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada; di dimensioni normali 45 x 25 centimetri e di dimensioni maggiorate di 60 x 40 centimetri.

2 - Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Lentini", oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della autorizzazione comporta l'invalidità del divieto;

3 - Il Comune di Lentini fornirà il segnale. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione,

4 - Anche per le strade private e aperte a pubblico transito l'autorizzazione è concessa dal Comune.

5 - Di norma il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli (art. 75 DPR 16/09/1996 n° 610).

6 - Il Comune ha facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2) lettera a), nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art.22, comma 2, del Codice, limitatamente al garage già esistente ed in uso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4 - MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

1 - Ai sensi dell'art. 45, comma 9, del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dal Comune e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

Art. 5- CANONE DEI PASSI CARRABILI

1 - Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità viene calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per il correlativo importo per metro quadro, determinato dalla Giunta comunale anno per anno.

2 - Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.

3 - Per gli anni successivi, il versamento del canone sarà effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 6 - - PROCEDIMENTO

1 - Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito della U.O. "Urbanistica", avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativi, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

2 - Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l'istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, unitamente all'attestazione del versamento di € 30,00, a mezzo c/c postale o tramite versamento presso la Tesoreria comunale, debitamente predisposto dall'U.O. Urbanistica, a titolo di visita tecnica per l'effettuando sopralluogo a cura dell'U.O. "Urbanistica" e "Polizia Municipale".

3 - La domanda, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, la regolarità urbanistica e la destinazione d'uso, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale e dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale.

4 - L'ufficio competente potrà richiedere un'apposita planimetria nei casi in cui possano sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C.d.S.

Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

5 - Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti verranno esaminate e decise nel termine di 90 gg. Solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esitate nel termine di 60 gg. Dalla presentazione.

Art.7 – DETERMINAZIONE E MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE DEL PASSO CARRABILE

1 - La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione del marciapiedi a dove finisce, per la profondità dell'alterazione stessa, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in un metro lineare.

Art. 8 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA

1 - Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione va fatta dall'amministratore o dal capo-condomino, se previsti, o da tutti i proprietari degli immobili, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari;

2- In quest'ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione.

Art. 9 - DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE DEL PASSO CARRABILE

1 - La autorizzazione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza;

2 - La autorizzazione può essere rinunciata entro il 30 settembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Comune con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia.

3 - Gli uffici comunali devono provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli comunali.

Art. 10 - RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE

1 - Il richiedente l'autorizzazione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

Art.11 - LIMITI ALLE CONCESSIONI E REVOCA

1 - La autorizzazione del passo carrabile può essere rilasciata con i limiti di cui al comma 9 dell'art. 22 del vigente Codice di Disciplina Stradale ed inoltre con i limiti di cui agli artt. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.

2- Il Comune ha facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

3 – L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

4 – Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di due anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero quanto contenuto nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 12 - CAUZIONE

1 - Se la autorizzazione è rilasciata per i passi carrabili di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori di adeguamento o modifica, il concessionario è obbligato al pagamento di una cauzione che verrà stabilita dall'ufficio Tecnico competente in relazione alla tipologia dei lavori, restituibile alla fine di detti lavori;

2 - In alternativa può essere istituita una polizza fidejussoria di importo corrispondente, svincolabile nei tempi detti sopra;

3 - Gli estremi del pagamento della cauzione (o fideiussione) saranno riportati nel disciplinare di autorizzazione(dove previsto), o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

Art. 13 - SANZIONI

1 - Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice di Disciplina Stradale e del relativo Regolamento di Attuazione riguardo i passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi II e 12, del vigente C.D.S.